

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO D

-

**PARTE SPECIALE 1
REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nord Milano Ambiente S.p.A.

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

INDICE

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- A. I reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato e le schede di evidenza
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE 1
Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito il testo ed una breve descrizione delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Nord Milano Ambiente S.p.A. sono i seguenti (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto):

Art. 316- <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316- <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa;
Art. 640- <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640- <i>ter</i> c.p.	Frode informatica;
Art. 317 c.p.	Concussione;
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione;
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 <i>bis</i> c.p.);
Art. 319- <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 319- <i>ter</i> , co. 1° e 2°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari;
Art. 319- <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322- <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
Art. 346- <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture ¹ ;
Art. 2, L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo ² ;
Art. 314 c.p., co. 1°	Peculato ³ ;
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui ⁴ ;
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio ⁵ .

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

¹ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

² Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

³ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

⁵ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2bis. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

Come è agevole rilevare, il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato o altro ente pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'articolo 640 c.p. sopra riportato, è tuttavia necessario che tale delitto sia posto in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si intende per ente pubblico quell'ente che persegue finalità pubbliche o svolga funzione di preminente interesse pubblico, quali, ad esempio, enti territoriali, istituti previdenziali, aziende speciali istituite dai comuni per le gestioni di servizi pubblici, opere universitarie, ecc.

Ai fini della realizzazione dei reati in esame, il funzionario e/o l'impiegato, munito di potere di disposizione del patrimonio dell'ente pubblico - vittima del reato, pone in essere l'azione dannosa per il patrimonio pubblico, a causa dell'induzione in errore provocata dalla condotta ingannatoria dell'autore del reato.

Per artificio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore l'altra parte per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiro si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza.

Secondo la giurisprudenza prevalente, anche il silenzio può integrare una condotta truffaldina se attuata in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'errore, inteso come convincimento non conforme alla realtà, deve essere indotto dall'altrui inganno. La condotta fraudolenta deve provocare l'errore che, a sua volta, deve determinare l'atto di disposizione al tempo stesso dannoso per la pubblica amministrazione e profittevole per il reo.

L'atto di disposizione deve comportare un trasferimento patrimoniale a favore dell'autore del reato.

Il danno deve consistere in un'entità suscettibile di valutazione economica.

La Società risponde se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Questo significa che il contributo pubblico deve essere materialmente entrato, o sarebbe dovuto entrare, nel patrimonio sociale, incrementandone la ricchezza.

Il reato si consuma quando si realizzano il danno e l'ingiusto profitto a vantaggio della Società.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione e l'instestazione nell'interesse della Società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista all'articolo 640 c.p. e sopra brevemente descritta, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati (contributi, sovvenzioni, erogazioni a

fondo perduto, finanziamenti, mutui agevolati, ecc.), erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, consistenti ad esempio, nella comunicazione di dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo di interesse generale previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti legittimamente conseguiti in passato, che non vengano destinati alle finalità per cui sono stati erogati. Esso pertanto prescinde dalla sussistenza di qualsiasi condotta truffaldina volta ad ottenere artificialmente l'erogazione, che integra il reato di cui all'art. 640-bis, c.p.

Costituisce attività di interesse pubblico, per esempio, quella connessa all'aggiornamento professionale, trattandosi di attività potenzialmente destinate a vantaggio di tutta la collettività, oppure la ristrutturazione di taluni edifici di interesse storico e artistico.

L'impiego del contributo o del finanziamento deve riguardare un'attività di interesse pubblico, individuata specificamente, non potendo, secondo l'opinione prevalente, essere destinato ad altra attività di pari interesse per la collettività.

In generale, sussiste l'elusione del vincolo di destinazione della somma, ogni qualvolta si proceda all'utilizzo delle stesse per finalità diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Il reato si consuma nel momento della mancata destinazione del finanziamento allo scopo per cui era stato ottenuto, entro il termine previsto.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'articolo 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dello - indebito - ottenimento.

Va, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Più precisamente, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, integrano il reato di cui all'art. 316-*ter*, le condotte di mero mendacio, non accompagnate da ulteriori modalità ingannevoli.

Frode informatica (art. 640-*ter*, comma 1, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da milioni Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta non investe la persona o il funzionario pubblico, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico della pubblica amministrazione, attraverso la sua manipolazione.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi all'Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale⁶ o l'incaricato di un pubblico servizio⁷ che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe talunotaluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

⁶ Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

A questo proposito a seguito dell'intervenuta modificazione legislativa (ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86) dell'articolo 357 c.p. sopra riportato, la nozione di pubblico ufficiale risulta ampliata essendo correlata non tanto e non solo alla connotazione meramente formale dell'agente o al rapporto di lavoro intrattenuto dal soggetto con la pubblica amministrazione, bensì all'attività in concreto espletata dallo stesso (in questo senso, v., fra le altre: Cass. Pen., Sent. n. 186992/90; Cass. Pen., Sent. n. 188936/91. Si veda anche il punto f) del successivo paragrafo.

⁷ Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il nuovo testo dell'articolo 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen. n. 202875/95; Sezioni Unite n. 191172/92).

In altri termini, “*si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l’abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione*”⁸.

Va posto in luce il fatto che il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/2001: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)⁹, la responsabilità dell’Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell’interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un’attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio¹⁰.

Tuttavia, è opportuno ricordare, da ultimo, che, secondo l’attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l’attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo”¹¹.

Di conseguenza, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; sono, inoltre, incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa.

Ciò posto, vale comunque la pena di riportare di seguito la massima di una Sentenza della Corte di Cassazione (a proposito di un’ipotesi di concussione che ha indotto la vittima di tale fattispecie illecita a commettere in concorso con i concussori un reato di truffa aggravata) secondo la quale: “*La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del fatto reato cui venga costretto o determinato, non ricorrendo le ipotesi né del costringimento fisico né dello stato di necessità da cui discende l’impunità del coartato*”¹².

In ogni caso, le ipotesi di responsabilità dell’Ente per concussione sono assai rare: infatti, non va trascurato che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell’*interesse* o a *vantaggio* dell’Ente e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

⁸ Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 164977/84.

⁹ Si veda, tuttavia, la precisazione riportata al successivo paragrafo dedicato alla corruzione con riferimento alla individuazione dei pubblici ufficiali ovvero degli incaricati di pubblico servizio.

¹⁰ Vale, a questo proposito, la pena di riportare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione: “*Nella concussione posta in essere mediante l’intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l’intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa*” (Così: Cass. Pen., Sent. n. 1319, del 22 agosto 1994).

¹¹ In tal senso, è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione Penale che una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell’intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell’avvenuto versamento (Cass. Pen., Sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente all’ente concedente (Cass. Pen. n. 1806/93 e n. 5116/98); i dipendenti dell’ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell’originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l’ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. n. 10138/98).

¹² Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 190053/92.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹³.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.¹⁴”.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzione o dei suoi poteri

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita

¹³ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

¹⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

Articolo 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità

riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Art. 314 c.p., co. 1 (Peculato)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

[...].”

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Si tratta di fattispecie di reato che, in via ipotetica, potrebbero essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi da Soggetti Apicali di Nord Milano Ambiente, in quanto, il Codice Penale, oltre a prevedere sanzioni per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio corrotto, all'art. 321 c.p. prevede le medesime sanzioni per il corruttore, come si dirà tra breve. Corrotto e corruttore, pertanto, parti necessarie del patto corruttivo, sono entrambi soggetti attivi del reato.

- (a) I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹⁵ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (corruzione impropria) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (corruzione propria).

Inoltre, i reati di corruzione impropria o propria si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Ad esempio, sussiste il reato di cui all'art. 318 c.p., quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria).

Sussiste, invece, il reato di cui all'art. 319 c.p. quando il pubblico ufficiale garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio); del pari, integra il delitto di corruzione propria, la condotta di un pubblico ufficiale che nel corso di un'ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito.

- (b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹⁶ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 319-ter il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

- (c) Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale

¹⁵ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 c.p., espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/2001: “Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

¹⁶ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter.

o dell'incaricato del pubblico servizio¹⁷. In questo contesto, si inserisce anche la nuova fattispecie di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità prevista all'articolo 319-*quater* del c.p.. Tale reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. A differenza del reato di concussione, nel caso di specie la condotta di induzione del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, lascia in capo al soggetto passivo un margine di discrezionalità decisionale. Il comma 2 dell'articolo 319-*quater* c.p. punisce infatti anche il soggetto che da o promette utilità (ad esempio, un Pubblico Ufficiale induce un rappresentante di una società a pagare una somma di denaro affinché si omettano di effettuare verifiche costanti sull'adempimento degli obblighi fiscali).

- (d) Il novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 si è ampliato grazie all'introduzione della fattispecie "traffico di influenze illecite" ai sensi dell'art. 346-*bis* c.p., che può dirsi integrato ogni qualvolta un soggetto si fa dare o promette denaro o altra utilità per fornire la sua intermediazione verso un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* o per remunerare tali soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.
- (e) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico Servizio.

A questo proposito, l'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti: v. precedente nota 9), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo”*.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio¹⁸, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

¹⁷ In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il primato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (Così: Cass. Pen., Sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000).

¹⁸ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'articolo 320 (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-*ter*.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/2001, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, sarebbe derivato a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio. Ciò salvo che la Società abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

- (f) A completamento dell'esame dei reati previsti dall'articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2001 vale la pena rilevare che la corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”¹⁹;*
 - *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali”²⁰.*

Ne consegue pertanto che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, rileva la condotta dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1 DEL PRESENTE MODELLO

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, in caso di reato, alle società si applichi sempre la sanzione pecuniaria. Tale sanzione viene calcolata secondo un sistema innovativo. Viene determinata dapprima una “*quota-base*” che deve essere poi moltiplicata per un certo coefficiente (definito “*numero delle quote*”) previsto a seconda del tipo di reato dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001.

Ogni singola quota viene determinata dal giudice in un delta compreso fra un minimo di EUR 258,00 e un massimo di EUR 1.549,00.

Nel determinare l'ammontare della singola quota all'interno di tale forchetta, il giudice deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente affinché sia assicurata l'efficacia della sanzione.

Una volta stabilita la quota-base, il giudice dovrà provvedere alla moltiplicazione della medesima per il coefficiente indicato dal Decreto. Tuttavia, anche il coefficiente (“*numero delle quote*”) non è fissato dalla legge in maniera fissa: il giudice può, infatti, scegliere il moltiplicatore fra un minimo e un massimo previsti per ogni reato dal D. Lgs. n. 231/2001 (comunque un numero non inferiore a cento né superiore

¹⁹ Così testualmente: articolo 322-bis, 1° comma, c.p..

²⁰ Così testualmente: articolo 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p..

a mille). Nel fare ciò, il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-<i>bis</i> del codice penale); - Indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato (art. 316-<i>ter</i> del codice penale); - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> del codice penale); - Frode informatica se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> del codice penale); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 del codice penale); - istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale); - traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> del codice penale); - Peculato (Art. 314 c.p., co. 1); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.); - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.). 	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>Nessuna sanzione interdittiva prevista.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, del codice penale); - responsabilità del corruttore per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari (art. 321 del codice penale); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, commi 2 e 4, del codice penale); - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale); - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2, L. 898/1986). 	<p>Da 200 a 600 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni qualora l'ente abbia adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 del codice penale); - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-<i>bis</i> c.p.); - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-<i>ter</i>, comma 2, del codice penale); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.); - Corruzione per l'esercizio della funzione di responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.). 	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (soggetto apicale), da due anni a quattro anni se il reato è stato commesso da un soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (soggetto subordinato), tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Le sanzioni interdittive hanno invece una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni qualora l'ente abbia adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.</p>
--	---------------------------	---

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati sopra sinteticamente esposti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e della Comunità internazionale.

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale, la Società ha provveduto a svolgere un'attività di analisi finalizzata all'individuazione delle sopra citate aree al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente con particolare riferimento alle attività svolte all'interno delle aree stesse.

Vengono, pertanto, definite "**Aree a rischio**" tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività – direttamente o indirettamente -, intrattengono rapporti con gli organismi sopra descritti.

“**Aree a supporto reato**” sono quei settori della Società che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non intrattenendo rapporti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto, pertanto, della peculiarità dell’attività di Nord Milano Ambiente e dei rapporti che tale impresa intrattiene con gli Uffici Pubblici e Pubbliche Amministrazioni in genere e i pubblici dipendenti, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Amministratore Unico;
2. Direttore Tecnico;
3. Segreteria Generale Qualità e Gare.
4. Responsabile Piattaforma Ecologica

Aree a supporto reato:

1. Amministrazione & Finanza.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d’attività “a rischio e a supporto reato” potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall’OdV per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree “a rischio e a supporto reato” così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, procuratori (d’ora innanzi, per brevità “**Esponenti Aziendali**”) o terzi con cui Nord Milano Ambiente intrattiene rapporti di natura contrattuale (d’ora innanzi, per brevità, i “**Collaboratori**”) operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d’ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i “**Destinatari**”).

I Destinatari del Modello sono consapevoli che l’attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (negoiazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla pubblica amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), idonea a consentire la tracciabilità dell’operazione, dalla fonte alla conclusione della stessa: in particolare, ciascun soggetto coinvolto nell’esercizio di un’operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell’operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma; di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all’OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;
- b) i soggetti responsabili delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (almeno su base trimestrale)

Schede di Evidenza riepilogative delle principali attività svolte (**Allegato C**), salvo trasmetterle successivamente al responsabile della funzione Amministrativa e finanziaria addetto alla contabilizzazione delle medesime operazioni;

- c) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare operazioni a rischio risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;
- d) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;
- e) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello, nella Carta di Avviso Pubblico e nel Codice Etico;
4. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione agli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;
- c) è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.
- d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;

- e) effettuare prestazioni in favore dei soggetti terzi, che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti, ovvero instaurare con essi meccanismi di incentivazione tali da favorire astrattamente la commissione dei reati sopra descritti;
- f) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- g) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, venissero in futuro ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;
- h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette Aree a rischio e a supporto reato devono essere gestiti procedendo alla nomina di specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio precisato, i quali dovranno operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato;
- i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori e Terzi devono risultare per iscritto e devono contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO E LE SCHEDE DI EVIDENZA

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono rispettare le prescrizioni e le procedure della Società;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza aggiornate su base trimestrale secondo il modello riportato sub **Allegato C** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, le attività poste in essere nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi e, in particolare, delle operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli appalti, le commesse affidate a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o pubblica, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti, di valore complessivamente superiore ad Euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi, rispettino le prescrizioni e le procedure della Società e compilino anch'essi le Schede.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. controllare con metodo a campione, in via ordinaria e straordinaria:
 - i flussi finanziari;
 - le fatture passive (tenuto conto che una pratica diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);
 - la congruità delle provvigioni percepite da collaboratori esterni ed agenti, rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento, oltre ai metodi di incentivazione previsti dalla Società nei confronti di costoro;
 - le modalità di reclutamento del personale;
2. verificare l'effettiva separazione delle funzioni finanziarie e delle funzioni commerciali;
3. verificare che siano emanati e aggiornati i protocolli operativi relativi alle condotte da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati.
4. verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza provvedendo alla relativa registrazione e conservazione su supporto cartaceo o informatico;
5. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei protocolli operativi finalizzati a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Destinatari e dei terzi interessati delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la possibilità di Nord Milano ambiente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso Modello e nelle procedure aziendali;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
6. indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri, nella pratica, delle non conformità al Modello, le eventuali necessarie azioni correttive ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Nord Milano Ambiente, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
7. effettuare ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.

Per tutte le previsioni inerenti al sistema in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 – i cui reati astrattamente configurabili sono i medesimi elencati e descritti nella presente Parte Speciale 1, si rinvia al Modello Integrato, sezione “*Misure Integrative in Materia di Anticorruzione e Trasparenza*”.